

CITTA' DI SERSALE (CZ)

Verbale n. 7 del 10/02/2022

PARERE SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2020

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di Febbraio, il Revisore Unico Calarco Antonio, ha esaminato la documentazione ricevuta via PEC, per esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativamente all'anno 2020.

Visto il verbale dell'ipotesi di contrattazione datato 22/12/2021, avente per oggetto "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo annualità economica 2020";

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; e che non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; che lo stesso CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Ente;

- 5) che l'art. 23, comma 2, del DLgs 75/2017 prevede testualmente “nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; le risorse decentrate sono previste nel capitolo 2164 del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- 6) che l'art. 33 del DPCM del 17 marzo 2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del DLgs n. 75/2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- 7) che il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2020 è determinato come da prospetto allegato alla determinazione n. 68 del 13/12/2021 del Responsabile del Settore Finanziario e del personale.

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e il rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificati nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

L'Organo di Revisione
